

Allegato "A" al n.41417/18871 Repertorio

S T A T U T O

Art. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

SMILAB s.r.l.

Art. 2 - La società ha per oggetto:

- lo svolgimento di attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e la diffusione dei risultati derivanti da tale ricerca, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.

- l'attività di consulenza e assistenza in campo contrattuale di sicurezza, qualità e ambiente (escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi).

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale; può assumere partecipazioni in altre società, può prestare garanzie a favore di terzi.

Art. 3 - La società ha sede in Bergamo.

Ha facoltà di istituire altrove succursali, agenzie, recapiti e rappresentanze, nonché di sopprimerle.

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata per deliberazione dei soci.

Art. 5 - Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge e del presente statuto presso l'indirizzo risultante dal Registro delle imprese.

Art. 6 - Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

In caso di aumento del capitale sociale è riservato a favore dei soci il diritto di opzione.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimento di beni in natura o di crediti.

Art. 7 - La società potrà ricevere dai soci finanziamenti, anche infruttiferi di interessi, e versamenti in conto capitale, alle condizioni previste dalle norme in vigore al momento di effettuazione di tali operazioni.

Art. 8 - Le quote sociali sono divisibili e trasferibili per atto tra vivi.

Qualora un socio intenda cedere, in tutto o in parte, le proprie quote a soggetto diverso dal coniuge o dai propri ascendenti o discendenti in linea retta, egli dovrà previamente offrirle in prelazione, a parità di condizioni, agli altri soci, specificando nell'offerta il nome del previsto cessionario e le condizioni della prospettata cessione. I soci destinatari dell'offerta dovranno far pervenire la loro eventuale accettazione al socio offerente, presso il domicilio dallo stesso indicato nell'offerta o, in mancanza di tale indicazione, presso la sede della società, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'offerta medesima. L'accet-

tazione dovrà riguardare in ogni caso tutte le quote offerte in vendita, fermo restando che, se l'offerta venisse accettata da più soci, le quote da cedere dovranno essere ripartite fra loro in proporzione al valore delle quote già da ciascuno possedute. In caso di silenzio, o di ritardo nell'accettazione, o di accettazione parziale o difforme dalla proposta, l'offerta si intenderà a tutti gli effetti rifiutata e il socio offerente sarà libero di cedere al terzo.

Tutto quanto precede vale anche per la cessione di diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale e per la concessione di usufrutto sulle quote, nonché per la cessione di usufrutto.

Le quote e i relativi diritti di opzione non sono assoggettabili a pegno o ad altri vincoli se non ne sia stato offerto l'acquisto a un giusto prezzo agli altri soci. Si applica in quest'ultima ipotesi quanto disposto per l'offerta in prelazione, con gli adattamenti del caso.

Ogni comunicazione prevista dal presente articolo dovrà essere fatta a mezzo di lettera raccomandata a.r., o di telegramma o telefax confermati da lettera raccomandata a.r., indirizzati, salvo quanto previsto al secondo comma, sia a tutti i soci, presso il loro domicilio quale risulta dal Registro delle Imprese, sia all'organo amministrativo presso la sede sociale.

Art. 9 - Le assemblee sono convocate, anche in luogo diverso dalla sede sociale, nel territorio della Repubblica Italiana, nei casi e modi di legge.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione.

Sono valide le assemblee anche non convocate nei modi di legge qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori e tutti i membri effettivi del collegio sindacale, se nominato.

Art. 10 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona designata dall'assemblea stessa, la quale nomina un segretario, anche non socio.

Art. 11 - L'assemblea delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci; il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea; la rappresentanza deve essere conferita per scritto, a norma dell'art.2372 Cod.Civ.

Art. 12 - L'amministrazione della società è affidata, a seconda delle determinazioni dell'assemblea, ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono anche non essere soci.

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un ammini-

stratore unico l'assemblea, all'atto della nomina, determina la durata del mandato conferitogli, anche sino a revoca o dimissioni.

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un consiglio di amministrazione questo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette; l'assemblea che li nomina determina il loro numero e la durata del mandato loro conferito; qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori si deve intendere decaduto l'intero consiglio di amministrazione e deve essere convocata l'assemblea per il suo rinnovo.

Art. 13 - L'organo amministrativo - amministratore unico o consiglio di amministrazione - è investito di ogni più ampio ed illimitato potere per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Esso potrà nominare direttori e/o procuratori, delegando agli stessi in tutto o in parte le proprie attribuzioni; promuovere azioni giudiziarie, in ogni sede e grado di giurisdizione; nominare avvocati e procuratori anche in sede di cassazione; nominare mandatari ad negotia.

Se vi è consiglio di amministrazione esso elegge tra i suoi membri un presidente e, se del caso, uno o più consiglieri delegati cui demandare in tutto o in parte le proprie attribuzioni come previste dal presente articolo.

Art. 14 - La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, nonché, nei limiti dei poteri loro attribuiti, al consigliere o ai consiglieri delegati, se nominati.

Art. 15 - L'organo di controllo e di revisione legale, quando obbligatorio o istituito dall'assemblea, è costituito, viene nominato ed opera a norma di legge.

Art. 16 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Art. 17 - Gli utili risultanti dal bilancio verranno così ripartiti:

- il cinque per cento a riserva legale, a norma e nei limiti di cui all'art. 2430 Cod. civ.;
- il restante novantacinque per cento sarà distribuito, con apposita delibera assembleare, nelle attività di ricerca e di diffusione dei risultati derivanti dalla ricerca stessa, o nell'insegnamento oppure potranno essere creati appositi fondi per tali attività.

Art. 18 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 19 - Il diritto di recesso compete, nei soli casi di legge, al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

* è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel Registro delle Imprese l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art.2473 Cod.Civ.

Art. 20 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni di legge in materia di società per azioni.

Firmato Paolo Colombo Nava

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)